



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI,
TOSATO e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2017

Modifiche agli articoli 62-*bis* e 98 del codice penale in tema di
diminuzione di pena in relazione all’età del reo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone il tema dell'applicazione automatica di sconti di pena in relazione alle persone minori di età. Come è risaputo il nostro codice penale all'articolo 98 prescrive che: «È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere di volere; ma la pena è diminuita».

In altre parole per il solo fatto di essere minorenni il reo ottiene uno sconto di pena, normalmente pari ad un terzo.

Purtroppo di recente abbiamo assistito a casi di cronaca molto gravi che hanno allarmato l'opinione pubblica. Si pensi, da ultimo, sia al caso degli stupri commessi a Rimini da un «branco» di immigrati, formato - secondo gli investigatori - da tre minorenni (due fratelli marocchini e un nigeriano) e da G.B. maggiorenne e sia al caso del diciassettenne che ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la ragazza di sedici anni, scomparsa il 3 settembre 2017 da Specchia, nel Salento, e ha poi indicato agli inquirenti il posto nel quale aveva occultato il cadavere.

Purtroppo questi casi dimostrano come probabilmente la minore età - seppur la pena deve essere per ciascuno, ed in particolare per le persone minorenni, sempre improntata alla rieducazione ad all'attenuazione di responsabilità - non possa essere di per sé sola motivo che consenta di applicare *tout court* una diminuzione di pena.

Con questo non si mette in discussione il diritto internazionale che promuove una cultura dell'infanzia fondata sull'affermazione della dignità dell'essere in ogni età e in ogni condizione e ha favorito lo sviluppo di linee direttive per gli interventi a tutela

e a promozione del minore. Nell'ambito della devianza minorile, ha accentuato la necessità di tener conto anche qui del maggiore «interesse del minore», riconducibile, primariamente, al diritto all'educazione quale premessa al pieno sviluppo di una personalità armonica, e ha predisposto gli indirizzi per una più equa e calibrata giustizia nelle direzioni principali del garantismo e del minimalismo.

Occorre però lasciare al giudice la discrezionalità al fine di poter decidere se quel determinato caso di reato efferato e grave, aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, possa beneficiare (poiché vi è stata un'azione o azioni positive di rieducazione e pentimento), dello sconto di pena di cui all'articolo 98 del codice penale.

Inoltre appare necessario, seppur la giurisprudenza lo ha più volte ribadito, e la Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare che non è sufficiente la minore età per poter applicare le attenuanti generiche *ex* articolo 62-*bis* del codice penale, «se il comportamento sia stato, comunque, cinico ed impietoso nell'arco di tutta la vicenda (Cass., Sez. I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in Ced Cass., rv. 145247), positivizzare la norma è prevedere in modo ineludibile che in ogni caso, la minore età, non può essere per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. In questo senso vengono modificati gli articoli presi in esame, articoli 98 e 62-*bis* codice penale, prevedendo per il primo che la concessione della diminuzione di pena possa non essere concessa, salvo diversa e motivata decisione da parte del giudice, per il reato di omicidio volontario di cui all'articolo 575 del codice penale, aggra-

vato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o dell'articolo 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), oppure per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, aggravato dalle ipotesi previste dall'articolo 609-*ter*, ovvero per il reato di violenza sessuale di gruppo *ex* articolo 609-*octies* del

codice penale, mentre per il secondo la minore età, non può essere per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Infine è stata prevista l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 98 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La diminuzione di pena di cui al primo comma, non è applicata, salvo diversa e motivata decisione da parte del giudice, per i delitti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), e 609-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 609-*ter*, e 609-*octies*».

Art. 2.

1. All'articolo 62-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, la minore età non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.